



COMUNE DI VALENZA

(Provincia di Alessandria)

ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 13/05/2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 29/04/2020 ALL'OGGETTO: ""RIAPERTURA IN VIA SPERIMENTALE DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA DEL MARTEDI' E DEL SABATO PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI ALIMENTARI E DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI "AGRIMERCATO DI ALESSANDRIA" DEL MERCOLEDI'."" – MODIFICHE.

IL SINDACO

Premesso che con delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per il rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, ad oggetto: «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

Richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - 9 marzo 2020 - 11 marzo 2020 - 22 marzo 2020 – 1° aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non più efficaci in quanto sostituite dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 ad oggetto: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, contenente le disposizioni da applicarsi nel periodo 4 maggio 2020 – 17 maggio 2020;

Richiamati i decreti del Presidente della Regione Piemonte n. 49 del 30 aprile 2020 ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica" e n. 50 del 2 maggio 2020 ad oggetto: "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

Rilevato che le suddette disposizioni confermano la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari (art. 1, comma 1, lett. z);

Dato atto che i mercati cittadini che effettuano la vendita di generi alimentari sono i seguenti:

- mercato settimanale del sabato (settore alimentaristi/fioristi) che si svolge in piazza XXXI Martiri, con presenza massima di n. 30 posteggi;
- mercato settimanale del martedì che si svolge in viale Oliva, con presenza massima di n. 12 posteggi;
- mercato settimanale dei produttori agricoli "agrimercato di Alessandria", che si svolge il mercoledì in viale Oliva, con presenza massima di n. 20 posteggi;
- mercato settimanale del giovedì che si svolge in piazza Fogliabella, con presenza massima di n. 12 posteggi;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 29 aprile 2020, con la quale si è proceduto alla parziale riapertura - in forma sperimentale e nel rispetto delle indicazioni di carattere igienico, sanitario e di sicurezza dettate dai provvedimenti governativi e regionali sopra indicati - dei mercati ambulanti settimanali per la vendita di generi alimentari in piazza XXXI Martiri ed in viale Oliva;

Ritenuto che il mercato settimanale che si svolge il giovedì in piazza Fogliabella non possa essere effettuato in tale sede per la mancanza di servizi igienici a disposizione degli operatori (chiusura degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico presenti nella zona e mancanza di immediate alternative percorribili);

Valutata pertanto la possibilità di spostare sperimentalmente e temporaneamente la localizzazione del mercato settimanale del giovedì da piazza Fogliabella a viale Oliva, così da permettere agli operatori che nel corso del 2020 hanno frequentato abitualmente detto mercato settimanale la prosecuzione della propria attività;

Ritenuto quindi necessario modificare in tal senso la propria Ordinanza n. 34 del 29/04/2020 all'oggetto: "riapertura in via sperimentale dei mercati su area pubblica del martedì e del sabato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e del mercato dei produttori agricoli "agrimercato di Alessandria" del mercoledì.";

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti locali - e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale,



ORDINA

a parziale modifica della propria Ordinanza n. 34 del 29/04/2020, la parziale riapertura in forma sperimentale e temporanea del mercato settimanale del giovedì che sarà provvisoriamente spostato da piazza Fogliabella a viale Oliva, precisando che:

- lo spostamento è limitato al periodo di chiusura degli esercizi di somministrazione aperti al pubblico presenti nella zona di piazza Fogliabella;
- la partecipazione al mercato, così come provvisoriamente rilocalizzato, è limitata agli operatori che dal gennaio 2020 hanno frequentato abitualmente il mercato stesso.

DISPONE

che lo svolgimento del mercato ambulante suddetto avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'area mercatale sarà appositamente delimitata, con varchi di entrata e uscita presidiati da agenti della Polizia Locale e/o da volontari della Protezione Civile;
- all'interno dell'area mercatale non potranno essere presenti contemporaneamente più di 20 utenti;
- gli operatori commerciali non potranno accedere all'area mercatale prima delle ore 6,00 e dovranno liberare l'area entro le ore 14,00;
- le operazioni di vendita potranno iniziare al termine dell'allestimento ed, in ogni caso, non prima delle ore 7,45 e termineranno alle ore 13,00;
- il rispetto del distanziamento minimo tra gli utenti presso i singoli banchi (1 metro), così come quello tra gli operatori commerciali e gli utenti e tra gli operatori stessi, andrà garantito a cura dei singoli operatori commerciali;
- gli operatori commerciali dovranno indossare guanti monouso e mascherina che copra naso e bocca;
- gli operatori commerciali dovranno assicurare la disponibilità, per sé stessi e per gli utenti, di sistemi per la disinfezione delle mani;
- l'accesso degli utenti all'area mercatale è limitato ad un solo componente per nucleo familiare, salvo comprovati motivi che richiedano l'accompagnamento;
- gli utenti non potranno servirsi da soli;
- gli operatori commerciali dovranno assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza;
- trattandosi di mercato sperimentale, gli agenti della Polizia Locale potranno, a loro insindacabile giudizio, disporre le modifiche al posizionamento dei banchi ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate;
- all'interno dell'area mercatale, il controllo sarà svolto da agenti della Polizia Locale e/o da volontari della Protezione Civile.

AVVERTE

che qualora venisse riscontrata l'inottemperanza, da parte degli operatori, alle prescrizioni sopra indicate, si procederà ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione da € 400,00 a € 3.000,00) disponendo, in caso di assembramenti e mancato rispetto della distanza interpersonale, la chiusura del mercato.



DISPONE

che copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale e sia trasmessa:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria;
- agli uffici comunali interessati per gli adempimenti di competenza;
- alle forze di Polizia della città per la verifica dell'ottemperanza dell'Ordinanza stessa.

DISPONE ALTRESI'

che la presente Ordinanza sia pubblicata nel sito web comunale e diffusa nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.

AVVERTE

le violazioni della presente Ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Valenza, 13 maggio 2020



Il Sindaco
(Gianluca BARBERO)